



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza**

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894111 - Codice Ipa: m\_pi

**EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO**  
**VADEMECUM PER L'UTENZA**

**Definizione di Equipollenza**

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento.

L'equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina la corrispondenza a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio. Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano **esclusivamente** un **titolo di studio finale** conseguito all'estero al termine di un percorso scolastico.

La procedura di equipollenza prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

**Autorità competente al rilascio:**

TITOLO DI STUDIO	UFFICIO COMPETENTE
Diploma conclusivo dei corsi di studio di <b>1° grado</b> (licenza elementare e media)	Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale – (di competenza del luogo residenza)
Diploma conclusivo dei corsi di studio di <b>2° grado</b>	Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale – (su territorio nazionale)
Titoli accademici	Università degli studi

**Chi può fare domanda (Art. 379 e seguenti del D. L. 16.04.1994 n 297)**

- I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica (Svizzera) nonché i titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (comma 3, art. 26 del D.L. vo n. 251/07);
- Cittadini italiani per matrimonio e per naturalizzazione (art. 381 del D. lgs. 16.04.1994 n 297);
- Cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito **il titolo di studio in una scuola straniera in Italia**;
- Cittadini italiani e familiari a carico profughi (art. 383 del D. L. 16.04.1994 n 297).

**NON POSSONO OTTENERE IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA I CITTADINI EXTRACOMUNITARI**

**Come fare**

Per richiedere l'equipollenza all'Ufficio Scolastico Territoriale di Cosenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello e trasmetterla, esclusivamente a mezzo mail, agli indirizzi:

peo: [usp.cs@istruzione.it](mailto:usp.cs@istruzione.it) oppure pec: [uspcs@postacert.istruzione.it](mailto:uspcs@postacert.istruzione.it)

**Quali documenti vanno allegati alla domanda?**

Alla domanda vanno allegati **in originale o copia autentica** i seguenti documenti (se in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana certificata dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore giurato).



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza**

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894111 - Codice Ipa: m\_pi

Diploma conclusivo di 1° e 2° grado	<b>Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera</b> , accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza.
	<b>Dichiarazione di valore</b> rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza.
	<b>Certificato di cittadinanza italiana</b> o di altro stato membro dell'Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21)
Diplomi di istruzione secondaria di 2° grado occorre anche	<b>Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana</b> ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano che possono consistere in <ul style="list-style-type: none"><li>a. Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana;</li><li>b. Attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico;</li><li>c. Certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l'uso della lingua italiana durante il lavoro.</li></ul>
	<b>Programma delle materie</b> rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri.
	<b>Curriculum degli studi</b> redatto dall'interessato e distinto per anni scolastici indicante: <ul style="list-style-type: none"><li>1) le materie frequentate per ciascuna classe frequentata con esito positivo;</li><li>2) l'esito favorevole degli esami finali;</li><li>3) le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio;</li><li>4) ogni altro titolo o documento (come sopra specificato per la traduzione del diploma) che il richiedente ritenga utili presentare a prova dei dati del curriculum studi.</li></ul>
	<b>Certificato di cittadinanza italiana</b> o di altro stato membro dell'Unione Europea

L'equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del **compimento del 18° anno d'età**.



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza**

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894111 - Codice Ipa: m\_pi

**Arti e professioni ausiliarie sanitarie**

L'equipollenza di tali titoli di studio va richiesta direttamente ai Ministeri di riferimento.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano **stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano**

La commissione per lo svolgimento delle prove integrative sarà nominata:

- per **i diplomi di I grado** presso la scuola secondaria di I grado più vicina all'indirizzo di residenza;
- per **i diplomi di scuola secondaria di II grado** presso una scuola in cui è presente l'indirizzo di studi per il quale è stata richiesta l'equipollenza scelta dall'Ufficio.

Il Dirigente dell'Ufficio V può sottoporre il candidato alle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C.al D.M. 1.2.1975 che possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 3 art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21, **soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno 6(sei) mesi.**

**CHIARIMENTI FAQ**

**Cosa deve contenere la dichiarazione di valore?**

La dichiarazione di valore dovrà indicare: la posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa); il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi a cui il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito); la validità e l'efficienza della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego; il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi e la legalizzazione della firma dell'Autorità che ha emesso l'atto.

**Certificato di cittadinanza italiana:**

Se la cittadinanza è stata **acquisita per matrimonio** (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre un certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima della data del matrimonio, certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia, certificato di matrimonio;

Se la cittadinanza è stata **acquisita per naturalizzazione** ([art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21](#)) occorre il decreto di naturalizzazione.

**A che cosa servono i programmi?**

I programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato estero o dell'autorità diplomatica, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza, servono ai fini dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio e l'eventuale esenzione da prove integrative.

Per programmi non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza**

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894111 - Codice Ipa: m\_pi

**Posso sostituire i programmi con l'elenco delle materie studiate all'estero?**

No, perché per poter verificare la corrispondenza di un titolo straniero con un titolo italiano, non è sufficiente l'elenco delle materie, ma occorre il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto per le materie caratterizzanti il corso di studio in oggetto.

In Italia esistono molti indirizzi di studio e altrettanti diplomi corrispondenti. La differenza tra un corso ed un altro in parte sta nelle materie studiate, in parte negli argomenti svolti nella stessa materia.  
(Esempio la matematica di un Liceo Scientifico prevede la trattazione di argomenti diversi da quelli previsti per un Liceo Classico o per un istituto Tecnico o professionale).

**E se non è possibile recuperare i programmi di studio?**

Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio sarà necessario sottoporre il candidato a prove integrative, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del D.M.1.2.1975.

**Se non si possiede un'attestazione che provi la conoscenza della lingua italiana?**

L'attestazione che prova la conoscenza della lingua italiana esonera il candidato dal sostenere la prova integrativa di italiano, se mancante l'Ufficio Scolastico sottoporrà il candidato alla prova integrativa di italiano.

**In quanto tempo viene rilasciata l'equipollenza?**

I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni.

**Dalla data di presentazione della domanda quanto tempo ho per studiare e prepararmi per le prove integrative?**

Dalla data di comunicazione dell'assegnazione all'istituzione scolastica presso cui si sosterranno le prove integrative **almeno un mese e fino ad un massimo di quattro mesi** su richiesta dell'interessato.

**Posso chiedere un intervallo di tempo superiore a quattro mesi?**

No

**Se non supero le prove possono chiedere di ripeterle?**

Sì, ma nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà più essere rilasciata e non si potrà più rinnovare la domanda.

**La dichiarazione di equipollenza è rappresentata da una pergamena come i diplomi italiani?**

No, è una dichiarazione che ha lo stesso valore legale e gli stessi effetti giuridici del diploma italiano.